

Art. 20. — Il potere giudiziario su tutto il territorio si svolge in nome del Re.

Art. 21. — Questa legge entra in vigore e riceve forza esecutiva all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per l'esecuzione di questa legge s'incarica il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6 Gennaio 1929 in Belgrado.

ALESSANDRO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Interni

PIETRO ŽIVKOVIĆ

(seguono le firme degli altri Ministri).